

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5485-A

## RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: OSCAR LUIGI SCÀLFARO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 21 febbraio 1991 (Stampato n. 2468)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(GAVA)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 22 febbraio 1991*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle formalità preliminari per contrarre matrimonio, firmato a Vienna il 29 marzo 1990

*Presentata alla Presidenza il 22 maggio 1991*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 5485 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 2468), che viene allegata.

## ALLEGATO.

Quello con l'Austria è il più recente di una serie di accordi stipulati dall'Italia in materia di stato civile, sia multilaterali (Parigi 1956 e Vienna 1976) che bilaterali (Svizzera, Spagna e Argentina).

L'Accordo, che abroga e sostituisce la precedente Convenzione firmata a Vienna il 21 aprile 1967, è destinato fondamentalmente a favorire i cittadini dei due Stati. Con esso infatti vengono perfezionate le modalità per lo scambio degli atti dello stato civile, aggiornate le norme del vecchio testo alle mutate situazioni giuridiche nei due Paesi — con particolare riferimento al nuovo diritto di famiglia — e snellite le procedure per consentire al cittadino di uno dei due Stati di contrarre matrimonio nell'altro Stato.

Per la trasmissione tra le Parti degli atti dello stato civile si utilizzano i moduli plurilingue adottati con la Convenzione europea di Vienna dell'8 settembre 1976. È prevista l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti (oltre agli atti dello stato civile, quelli relativi alla capacità, cittadinanza e residenza delle persone).

L'articolo 1 prevede per l'appunto l'esenzione dalla legalizzazione per una serie di documenti e atti.

Gli articoli 2, 3 e 4 regolamentano la reciproca comunicazione fra i due Stati degli atti dello stato civile concernenti i rispettivi cittadini. In particolare, per agevolare la trascrizione degli atti, è previsto che i moduli adottati per le comunicazioni debbano essere integrati con alcuni dati (ultima residenza in Italia degli interessati ed altro). Gli ufficiali dello stato civile devono trasmettere gli atti, almeno mensilmente, agli uffici consolari dell'altro Stato.

L'articolo 5 consente, ove necessario, la richiesta direttamente da un'amministrazione all'altra di copia integrale degli atti iscritti nei registri dello stato civile.

L'articolo 6 prevede che gli atti e i documenti siano rilasciati gratuitamente e trasmessi senza spesa per il destinatario.

L'articolo 7 indica i documenti (certificato di capacità matrimoniale e quelli previsti dalle leggi italiane ed austriaca, di cui i due Stati devono darsi reciproca comunicazione per via diplomatica) necessari per il matrimonio del cittadino di uno dei due Stati nell'altro Stato.

Gli articoli 8, 9 e 10 regolamentano le modalità e le formalità per ottenere il certificato di capacità matrimoniale che può essere richiesto sia all'ufficiale dello stato civile dello Stato di origine dell'interessato che a quello competente per la celebrazione del matrimonio. Per la richiesta del certificato è stato adottato un modulo con indicazioni nelle due lingue.

L'articolo 11 concerne l'inidoneità di un documento diverso dal certificato di cittadinanza — anche se contenente un'indicazione della cittadinanza — a costituire prova dello *status civitatis* di una persona.

Le restanti disposizioni finali regolamentano la ratifica, l'entrata in vigore e la durata dell'accordo.

L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione tecnica in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle formalità preliminari per contrarre matrimonio, fatto a Vienna il 29 marzo 1990.

### ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

### ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.